

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2392)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge viene disposta la concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari, al 1° gennaio 1963, di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi a carico dello Stato o di altre Amministrazioni o Fondi indicati nell'articolo 1. Detta indennità viene stabilita in misura tale che, detratte le ritenute erariali, corrisponda a nette lire 30.000 per i titolari di pensioni o assegni diretti ed a nette lire 20.000 per i titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità.

A favore di titolari di più pensioni o assegni viene prevista la concessione di una sola indennità nella misura che risulta più favorevole.

Detta indennità viene concessa anche a favore del personale che cessa dal servizio nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1963 nella misura pari ad 1/6 dei suddetti importi per

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quella del 30 giugno 1963. Ciò in quanto la predetta indennità va riferita al cennato periodo 1° gennaio-30 giugno 1963.

Per i titolari di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle altre Amministrazioni o Fondi indicati nell'articolo 1 del provvedimento ed in parte a carico di altri Enti, la predetta indennità viene concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni o Fondi sopra indicati.

All'onere di 15 miliardi derivante dal provvedimento si fa fronte con una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1962-63.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di:

lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, nè va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.

Detta indennità compete anche ai titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29

aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.

Art. 2.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verificano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1963.

Sulle predette pensioni o assegni l'indennità spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.

Art. 3.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennità una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1° gennaio 1963 si

trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.

Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1962-63.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i

servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle Strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.